

CIRCOLAZIONE STRADALE

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada. (Codice della strada)

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114).

-Articoli estratti-

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 9 Competizioni sportive su strada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate ⁽³⁾.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada ⁽⁴⁾.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza ⁽⁵⁾.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnicosportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti ⁽⁶⁾.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78 ⁽⁷⁾.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁸⁾.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente ⁽⁹⁾.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni ⁽¹⁰⁾.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno ⁽¹¹⁾.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter ⁽¹²⁾.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti⁽¹³⁾.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1⁽¹⁴⁾.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695 se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 868 a Euro 3.471 se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI⁽¹⁵⁾.

8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti⁽¹⁶⁾.

9. Chiunque non ottempererà agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 173 a Euro 695 se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 163 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, sovracomunale ed esclusivamente provinciale è ora di competenza dei comuni.

⁽²⁾ In riferimento al presente articolo, vedi anche: Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2011, n. 2583.

⁽³⁾ Comma sostituito dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽⁵⁾ Comma sostituito dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽⁶⁾ Comma modificato dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽⁷⁾ Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.

⁽⁸⁾ Comma sostituito dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽⁹⁾ Comma modificato dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽¹³⁾ A norma dell'articolo 17 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così modificata.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

⁽¹⁵⁾ Comma sostituito dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121. Con D.M. 4 gennaio 1995, con D.M. 20 dicembre 1996, con D.M. 22 dicembre 1998, con D.M. 29 dicembre 2000, con D.M. 24 dicembre 2002, con D.M. 22 dicembre 2004, con D.M. 29 dicembre 2006, con D.M. 17 dicembre 2008, con D.M. 22 dicembre 2010, con D.M. 19 dicembre 2012 con D.M. 16 dicembre 2014, con D.M. 20 dicembre 2016 e con D.M. 27 dicembre 2018, la sanzione è stata aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.

⁽¹⁶⁾ Comma aggiunto dall'articolo 2 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, e successivamente abrogato dall'articolo 03 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151.

⁽¹⁷⁾ Sanzione aggiornata dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996, dal D.M. 22 dicembre 1998, dal D.M. 29 dicembre 2000, dal D.M. 24 dicembre 2002, dal D.M. 22 dicembre 2004, dal D.M. 29 dicembre 2006, dal D.M. 17 dicembre 2008, dal D.M. 22 dicembre 2010, dal D.M. 19 dicembre 2012, dal D.M. 16 dicembre 2014, dal D.M. 20 dicembre 2016. A norma del D.M. 20 dicembre 2016, la sanzione da Euro 85 a Euro 338 resta invariata. Successivamente aggiornata dal D.M. 27 dicembre 2018, come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.

SOMMARIO ■ 1. Obblighi dei concorrenti di gara motociclistica. ■ 2. Revisione della patente. ■ 3. Illecito amministrativo.

■ 1. Obblighi dei concorrenti di gara motociclistica.

Nel caso di svolgimento di una gara motociclistica di velocità su di una strada pubblica, che non sia stata chiusa al traffico, sia i partecipanti che gli altri utenti della strada **hanno l'obbligo di rispettare le norme sulla circolazione stradale**, e, in caso di scontro, tanto gli uni quanto gli altri sono gravati dalla presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., a nulla rilevando che la circolazione sul tracciato di gara sia stata consentita in violazione delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa. ■ *Cass. Civ., Sez. III, 4 settembre 2012, n. 14815*

■ 2. Revisione della patente.

L'ordine di revisione della patente di guida per idoneità tecnica è adottato all'esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l'Ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati (bocciata la decisione di sottoporre il guidatore, che non si era fermato all'ordine di arresto

disposto dal personale preposto alla vigilanza di una corsa ciclistica, alla revisione della patente, atteso che la decisione era stata assunta a distanza di dieci mesi dal fatto senza che in questo periodo il ricorrente fosse incorso in altre sanzioni né incidenti stradali). ■ *T.A.R. Firenze, Sez. II, 24 novembre 2016, n. 1711*

■ 3. Illecito amministrativo.

Analogamente a quanto previsto dall'art.9, comma 8, c.d.s., che consente l'irrogazione della sanzione amministrativa a chi organizza competizioni sportive su strada non autorizzate purché la condotta non concreti violazione dell'art. 9-bis, c.d.s., il tenore letterale dell'art. 141, comma 9, c.d.s., consente di escludere il concorso tra illecito amministrativo ivi sanzionato e l'illecito penale contemplato dall'art. 9-ter, c.d.s., nel caso in cui la gara si svolga tra veicoli a motore. In quest'ultima ipotesi, la condotta, la cui pericolosità è desumibile in generale anche per l'illecito amministrativo dal fatto che chi gareggia in velocità utilizza la sede stradale in maniera impropria rispetto alla finalità di circolazione, è stata configurata dal legislatore come ipotesi delittuosa, non potendosi escludere che tale condotta sia assistita, oltre che dalla consapevolezza dell'agente di porsi in una situazione pericolosa per la sicurezza stradale, anche dalla volontà di assumere tale rischio. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 21 marzo 2014, n.17811*

Art. 9 *bis* Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare ⁽¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 03 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151.

SOMMARIO ■ 1. Rapporti con l'art. 9 ter cod. strada. ■ 2. Guida in stato di ebbrezza.

■ 1. Rapporti con l'art. 9 ter cod. strada.

In tema di violazioni al Codice della Strada, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 9 ter, comma 1, come contestata, e non quella di cui all'art. 9 bis, laddove la gara in velocità si sia svolta tra le vetture condotte dagli imputati senza alcun particolare apparato organizzativo. ■ *Trib. Napoli, 10 agosto 2012, n. 9510*

■ 2. Guida in stato di ebbrezza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, laddove il giudice conceda la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, la sanzione (amministrativa) accessoria della revoca della patente va considerata sospesa sino all'esito dei lavori medesimi, per poi essere rivalutata - in caso di esito positivo (esclusivamente) dal prefetto competente. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2018, n. 56962*

Art. 9 *ter* Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore ⁽¹⁾

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 03 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151.

SOMMARIO ■ 1. Finalità della norma. ■ 2. Configurabilità. ■ 3. Fattispecie aggravata. ■ 4. Rapporti con l'omicidio colposo. ■ 4.1. Concorso materiale di reati.

■ 1. Finalità della norma.

L'art. 9 ter del codice della strada, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. 151/2003, conv., con modificazioni, in l. 1 agosto 2003 n. 214, è volto a sanzionare la condotta di chi, al di fuori di competizioni regolarmente autorizzate (disciplinate dall'art. 9 bis) "gareggia in velocità con veicoli a motore". La finalità della norma è quella di conferire rilievo penale a una condotta di guida, che coinvolge più persone, ritenuta in sé particolarmente pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò non implica, però, che in presenza di condotte di guida poste in essere da più persone nello stesso luogo e momento, si possa prescindere dall'accertare se vi sia in atto una gara e, cioè, in sostanza, il tentativo di superarsi reciprocamente in velocità - in spregio dell'incolumità altrui - o se possa invece trattarsi di condotte di guida indipendenti, o correlate ma non sorrette dalla volontà di competere. ■ *Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 25*

Sebbene la nuova disciplina di cui al d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. con modificazioni nella l. 1 agosto 2003 n. 214, introducendo l'art. 9 ter c. strad. abbia trasformato in delitto la partecipazione ad una gara di velocità, le gare svoltesi in epoca antecedente alla predetta disciplina, per il principio del "favor rei", configurano ancora un illecito contravvenzionale. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 22 gennaio 2009, n. 7294*

■ 2. Configurabilità.

In tema di circolazione stradale, è configurabile una gara di velocità, vietata dall'art. 9 ter C.d.s., quando due o più conducenti di veicoli, senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l'uno con l'altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 30 novembre 2016, n. 52876*

In tema di circolazione stradale, la configurabilità del reato previsto dall'art. 9 ter C.d.s., che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude l'applicazione della disposizione sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 141, comma nono, cod. strada per effetto del principio di specialità, posto che la fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella costitutiva dell'illecito amministrativo, l'elemento specializzante dell'utilizzo di un veicolo a motore. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 21 marzo 2014, n. 17811*

In tema di circolazione stradale, per la configurabilità della fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 ter c. strad. è sufficiente gareggiare in velocità, non essendo richiesto, a differenza della diversa ipotesi disciplinata dall'art. 9 bis, alcun apparato organizzativo. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 31294*

In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter c. strad. - che sanziona chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore - è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti,

ipotesi quest'ultima autonomamente prevista dall'art. 9 bis stesso codice. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 15697 conf. Cass. pen., Sez. IV, 3 luglio 2007, n. 37859*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter c.strad. è necessario e sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere (volontariamente, giacché, trattandosi di reato doloso, il fatto vietato di gareggiare deve essere voluto dall'agente) una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere, mentre non è affatto richiesto un preventivo accordo tra i conducenti per effettuare la gara: ciò dovendolo desumere dalla semplice lettura della norma che descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare (chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore) senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 14463*

Al reato di partecipazione a gare di velocità con veicoli a motore, previsto prima come contravvenzione dall'art. 141 comma 9 d.lg. n. 285 del 1992, disposizione incriminatrice abrogata ma reintrodotta nell'art. 9 ter dello stesso testo legislativo che qualifica il fatto come delitto, segue la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per la gara, secondo la previsione contenuta in entrambe le normative che si sono succedute nel tempo. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 38017*

Il reato di cui all'art. 9 ter c. strad., che sanziona chiunque - che non abbia organizzato o partecipato ad una competizione sportiva di velocità - gareggi in velocità con veicoli a motori, postula necessariamente una pluralità di agenti che competano tra di loro, in particolare tentando di superarsi l'uno con l'altro in velocità, a prescindere da ogni accordo, tacito o espresso dei contendenti, ma con la coscienza e volontà di competere. Il reato non è quindi integrato laddove non risultino provati l'accordo fra i due contendenti per lo svolgimento di una gara, né sussistano elementi sintomatici di una condotta di gara, non potendosi ritenere tali la velocità di marcia sostenuta, la condotta di guida imprudente, la circostanza che le due auto procedessero nella stessa direzione di marcia, né il fatto che si affiancassero al semaforo. ■ *Trib. Modena, 23 febbraio 2005*

Ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato che punisce chi gareggia in velocità con veicoli a motore, è necessario che i due conducenti si accordino nel senso di partecipare alla gara e di competere tra loro. A tal fine non è sufficiente la prova che i due veicoli viaggino a velocità elevata e si sorpassino tra loro (comportamento che può essere determinato anche da fini di scherzo), ma c'è bisogno di altri elementi sintomatici, come ad esempio il fatto che i due veicoli procedano affiancati tra loro per un lungo tratto. ■ *Trib. Trani, 11 maggio 2004*

■ 3. Fattispecie aggravata.

Il delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, costituisce un reato plurisoggettivo necessario in quanto richiede l'intervento di una pluralità di soggetti; pertanto il fatto doloso della vittima costituito dalla partecipazione alla gara è elemento costitutivo del reato e non può rilevare come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 numero 5 cod. pen. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 22 novembre 2017, n. 9128*

Il delitto di cui all'art. 9-ter, comma secondo C.d.s., che punisce

la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, non costituisce una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma primo del citato art. 9-ter ma una fattispecie autonoma di reato nella quale l'evento morte è elemento costitutivo dell'illecito penale. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 16610*

■ 4. Rapporti con l'omicidio colposo.

La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell'art. 222 d. lgs. n. 285 del 1992 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589 -bis e 590 -bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l' "omicidio stradale" e le "lesioni personali stradali gravi o gravissime", mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (arg. ex art. 222, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 1992), come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell'imputato dell'art. 9-ter, comma 2, del codice della strada, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali. ■ *Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2018, n.36759*

In tema di circolazione stradale, il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non può ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad una gara automobilistica non autorizzata cui consegua la morte di una o più persone di cui all'art. 9 ter, comma secondo C.d.S., in tutti i casi in cui risulti che la morte sia conseguenza diretta ed immediata di un'infrazione diversa ed ulteriore rispetto alla violazione del divieto di gareggiare in velocità. (Fattispecie relativa ad una gara non autorizzata nel corso della quale una delle auto, omettendo di rallentare all'ingresso in galleria, aveva tamponato una vettura estranea alla competizione, cagionando il decesso di uno dei passeggeri, in cui la Corte, in applicazione del suddetto principio, riqualificò il reato di cui all'art. 9 ter, comma secondo C.d.S. in quello di cui al comma primo del medesimo articolo, ha ritenuto configurabile il concorso con il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 comma quarto, cod. pen.). ■ *Cass. pen., Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 16610*

■ 4.1. Concorso materiale di reati.

In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più persone, è configurabile il solo delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2, cod. strada, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c p., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell'evento. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà rispondere solo dell'omicidio colposo ex art. 589-bis c.p., oltre che del reato di cui al comma 1 dell'art. 9-ter, mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo il concorso materiale dei reati). ■ *Cass. pen., Sez. IV, 4 dicembre 2019, n.10669*

TITOLO II

Della costruzione e tutela delle strade

CAPO I

Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Art. 15 Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- [gettare o] depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze ⁽¹⁾;
- insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento ⁽²⁾;
- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi